



AGroDiPAB
Associazione Grossisti della Distribuzione di Prodotti
Alimentari e Bevande

Contributo e Proposte per il DL Sostegni A.S.2144
Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41,
recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e
agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali,
connesse all'emergenza da COVID-19

Commissioni V Bilancio e VI Finanze
Senato della Repubblica

Roma, 29 marzo 2021

PREMESSA

AGroDiPAB è un'Associazione di categoria nata all'inizio del 2021 per sostenere le aziende operanti nel settore della distribuzione di prodotti alimentari e di bevande, - la cui attività prevalente rientra tra quelle riferite ai Codici ATECO di cui all'Allegato 1 del presente documento - e che raggruppa le imprese maggiormente rappresentative della distribuzione alimentare e di bevande, principalmente per il canale ho.re.ca, settore tra i grandi esclusi dalle disposizioni di ristoro alternatesi negli ultimi mesi e dagli approfondimenti in sede politico-istituzionale.

Con la **sigla HO.RE.CA.** si intende definire uno specifico settore commerciale, quello afferente alla **filiera "Hotellerie-Restaurant-Café"** e alle attività connesse ai consumi "fuori casa" dette anche Away From Home (AFH) pertanto distinto da quello della GDO (Grande Distribuzione Organizzata).

L'intero settore Ho.Re.ca in Italia conta circa 400.000 aziende, essenzialmente costituite sotto forma di ditta individuale e società di persone, di cui Bar e Ristoranti rappresentano le categorie più numerose, e complessivamente coinvolge circa 1.300.000 occupati.

Le aziende distributrici di prodotti alimentari e bevande sono circa 4.000 per lo più costituite sotto forma di società di capitali, e coinvolgono oltre 50 mila dipendenti, in quanto preposti al supporto ed alla fornitura dei beni e dei servizi essenziali per gli esercizi pubblici del canale HO.RE.CA.

Le misure di contenimento epidemiologico hanno messo letteralmente in ginocchio tutto il comparto, in ragione della chiusura e del conseguente rallentamento delle attività dei pubblici esercizi e delle realtà economiche di destinazione del prodotto distribuito.

Infatti il paradosso che condiziona il disagio del comparto si colloca nel fatto che, malgrado le aziende distributrici non siano state oggetto di chiusura in senso ufficiale, nei fatti hanno subito gli effetti inevitabili della chiusura dei pubblici servizi di destinazione dei prodotti, sebbene questo aspetto non risulti emerso negli approfondimenti governativi e nei dossier correlati.

Malgrado le difficoltà, le imprese hanno assunto un **ruolo di garanzia nei confronti del canale ho.re.ca** svolgendo **una funzione di "ammortizzatore sociale e finanziario"** che da un lato ha alleggerito le responsabilità del Governo nei confronti degli esercenti, dall'altro non è stato ristorato né direttamente con aiuti specifici né indirettamente attraverso l'individuazione di vincoli di assegnazione in capo alle risorse a fondo perduto concesse agli esercenti inadempienti.

LE ATTIVITA' DELLE NOSTRE AZIENDE

I distributori rappresentano l'anello intermedio della filiera ho.re.ca, collocandosi come tramite tra i produttori ed i pubblici esercizi, e svolgendo pertanto un ruolo inderogabile, in quanto provvedono all'acquisto all'ingrosso direttamente dalle aziende produttrici dei prodotti alimentari e delle bevande, garantendone il loro corretto immagazzinamento e stoccaggio, e provvedendo alla successiva e tempestiva fornitura ai singoli esercizi commerciali (strutture ricettive, ristoranti, gelaterie, pasticcerie e bar) che non detengono una struttura logistica e finanziaria per rivolgersi direttamente al settore industriale della produzione.

I distributori acquistano direttamente i prodotti con termini di pagamento a 30/60 giorni mentre agli esercenti assicurano dilazioni e maggiori termini di pagamento sino a 180 giorni: queste dinamiche sintetizzano in maniera eloquente il sistema che condiziona l'operatività del comparto ed il ruolo di garanzia svolto dai distributori, in ragione del fatto che gli esercizi commerciali di destinazione del prodotto si configurano in ditte individuali, piccole e micro imprese, che non detengono gli strumenti per far fronte ai loro impegni finanziari in altro modo e con termini più stringenti.

Il ruolo di supporto e di garanzia dei distributori si palesa anche nella concessione ai pubblici esercizi, a titolo di comodato gratuito, di macchinari ed attrezzature indispensabili per l'esecuzione delle attività, il cui acquisto risulterebbe particolarmente gravoso per ristoranti, gelaterie, pasticcerie e bar: si fa riferimento, ad esempio, a macchine da caffè, frigoriferi per la conservazione di prodotti congelati e surgelati ed altre attrezzature connesse alla conservazione delle derrate che hanno un costo di mercato particolarmente impegnativo.

LO SCENARIO ATTUALE

la perdita di fatturato registrata dal comparto a decorrere dalle chiusure di marzo 2020 si attesta in una media del 40% rispetto all'anno precedente, sebbene alcuni segmenti dello stesso hanno registrato un calo attestabile intorno al 70%, segnatamente nelle aree di forte appeal turistico, pertanto si configura come un duro colpo soprattutto nei confronti di quelle realtà medio-piccole già chiamate a gestire difficoltà pregresse.

Nel quarto trimestre del 2020 il crollo del fatturato del canale Ho.Re.Ca in cui rientra il comparto dei distributori, si è attestato intorno al 45% rispetto al quarto trimestre 2019, compromettendo inesorabilmente i valori del fatturato del canale della distribuzione, e la configurazione variabile della mappatura regionale e locale correlata ai dati dei contagi e dagli indicatori di trasmissibilità virale, rischia di amplificare l'assoluta mancanza di programmazione e previsione nel canale e nei comparti correlati.

Si evidenzia che per le aziende del comparto nel primo trimestre del 2021 la perdita di fatturato andrà ad attestarsi intorno al 60% rispetto a quanto fatturato nel primo trimestre del 2020.

Si sottolinea inoltre che i pubblici esercizi di destinazione del prodotto distribuito, in primis gli esercizi di somministrazione di cibo e bevande, hanno subito i riverberi più duri e complessi delle misure di contenimento del rischio epidemiologico, dapprima con il c.d. lockdown successivamente con l'estrema variabilità della mappatura regionale e/o locale che ha

condizionato l'assoluta carenza di programmabilità dell'operatività degli stessi e dunque la difficoltà nello gestire ordini ed acquisti.

Pertanto l'annullamento di ordini ed acquisti già programmati, unita al ridimensionamento degli stessi, sta decretando un'evidente crisi di liquidità per il comparto dei pubblici esercizi che si sta evolvendo in una crisi di solvibilità: allo stato attuale non detengono gli strumenti per far fronte completamente ai debiti maturati nel corso degli ultimi mesi e nel contempo, alla vigilia delle aperture o dell'ampliamento dell'operatività in caso di conferimento di "zona gialla" regionale, si registra un incremento della domanda, dei pubblici esercizi ai fornitori, di nuove forniture a credito e più ampie dilazioni di pagamento che inevitabilmente si ripercuotono sulle disponibilità e sulla scenario economico dei distributori.

Pertanto appare rilevante garantire lo stato di salute dei distributori, che sono essenziali per il funzionamento della filiera ed la cui *impasse* operativa potrebbe inevitabilmente paralizzare l'intero comparto decretandone la *debacle*.

Attualmente i distributori:

- sono vistosamente esposti sia nei confronti dei loro clienti (ristoranti, gelaterie, pasticcerie e bar) sia nei confronti del sistema creditizio perché obbligati a rispettare i contratti di fornitura stipulati e pagare i propri fornitori (le società di produzione agricole ed industriali);
- hanno dovuto smaltire derrate alimentari deperite e scadute, già regolarmente pagate, del valore di svariati milioni di euro;
- detengono grosse quantità di merce invenduta prossima alla scadenza, stoccata nei magazzini ed inutilizzata;
- nonostante le migliaia di dipendenti impegnate nel settore della distribuzione stiano usufruendo degli ammortizzatori sociali, i distributori hanno continuato a sostenere ingenti costi fissi, in primis i canoni di locazione, le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria di macchinari, impianti e mezzi di trasporto, le spese per utenze (telefono, luce, acqua e gas), le spese di energia elettrica per mantenere i prodotti freschi (+4°) e surgelati (-20°) ed il pagamento di imposte locali quali la tassa comunale sui rifiuti solidi urbani che viene calcolata sulla superficie dei locali e non sulla quantità dei rifiuti prodotti.

Nel complesso il fatturato del comparto della distribuzione per l'anno 2019 è stato di circa 16 miliardi, su cui ha inciso un crollo di circa il 40% con una perdita attestabile intorno ai 6 miliardi di euro nel 2020.

Ad amplificare lo scenario di criticità testé evidenziato contribuisce anche l'ammontare dei crediti non riscossi e maturati dai debitori inadempienti: l'ammontare dei crediti si attesta, in uno scenario ordinario, intorno al 2% del fatturato mentre nello scenario pandemico abbiamo calcolato, una percentuale di circa il 5% sul fatturato. Pertanto appare ipotizzabile l'ammontare di circa 800 milioni di crediti non riscossi da parte delle aziende del comparto, su cui si ritiene debba essere maturato un approfondimento.

Un altro elemento degno di nota, si individua nell'ammontare della merce deperita o scaduta, dunque inutilizzabile, in giacenza nei magazzini delle imprese del comparto in ragione di ordini di acquisto non confermati. Dall'analisi dei dati nella disponibilità dell'Associazione, l'ammontare della merce deperita si attesta, nello scenario pandemico, intorno allo 0,75% dell'ammontare del fatturato calcolato nell'anno 2020. Pertanto si configura in circa 75 milioni di euro annui.

Alla luce delle previsioni di comparto, appare verosimile che nell'arco del prossimo biennio circa il 50% delle aziende rischia la chiusura in ragione dell'insostenibilità delle condizioni di impresa e del crollo dei ricavi: la conseguenza inevitabile, di cui appare prioritario tener conto, si colloca nel fatto che si avrà una perdita del gettito iva, (formulata su un calcolo di incidenza medio del 10% sul fatturato 2019), pari a 800 milioni annui a cui si aggiunge una perdita delle entrate per l'erario relativa alle imposte sugli utili di impresa pari a circa 300 milioni (formulata su un calcolo di incidenza del 4% sul fatturato 2019), a cui andranno inevitabilmente a sommarsi gli oneri in capo all'erario afferenti agli ammortizzatori sociali, in primis la Naspi, per circa 25 mila impiegati del comparto, che si colloca in un valore medio-indicativo in circa 600milioni di euro. Il rischio per le casse dello Stato si configura in ammanco annuale di circa 1 miliardo e 800 milioni di euro.

In questa prospettiva le misure a sostegno dell'aziende non devono intendersi come un onere in capo allo Stato ma inevitabilmente acquistano un valore prospettico e strategico: qualora si intendesse predisporre un ventaglio di misure tese al sostegno delle aziende del comparto, il cui limite di fatturato si attesta entro i parametri di cui alla definizione di Micro, piccola e media impresa (PMI) tratteggiata nella Raccomandazione UE n. 2003/361/CE, e configurabili in un contributo a fondo perduto pari, almeno al 15% dell'ammontato di fatturato nel 2020 rispetto ai dati del 2019, il costo di tale misura andrebbe ad aggirarsi, orientativamente intorno ai 900 milioni di euro. Il riconoscimento di un credito di imposta pari ad una percentuale del 30% dell'ammontare dei crediti pecuniari vantati nei confronti dei debitori inadempienti e configurabili in circa 800milioni di euro, si attesterebbe intorno ai 250 milioni di euro. A tali misure, un contributo pari al 50% dell'ammontare delle perdite derivanti dal deperimento merci che sul fatturato 2020, per l'intero comparto, ammonta a circa 75 milioni di euro, ammonterebbe a circa 40 milioni di euro. Pertanto l'insieme delle misure di sostegno, erogate *una tantum* andrebbe a configurarsi in un costo orientativo di 1 miliardo e 200 milioni di euro, cifra notevolmente più contenuta rispetto a quanto andrebbe a determinarsi in caso di chiusura del 50% delle aziende, con riverberi sull'intera filiera e sull'indotto e senza trascurare le conseguenze sull'intero scenario economico nazionale.

IL DL SOSTEGNI

Il decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19 è da intendersi come un provvedimento atteso con fiducia e speranza dal comparto in ragione dei vincoli che hanno condizionato i precedenti provvedimenti "ristori" da quali le imprese distributrici sono state sistematicamente escluse.

Il superamento dei codici Ateco come *conditio* imprescindibile per accedere alle misure di sostegno nei precedenti provvedimenti, ha rappresentato un segnale di pragmatismo e di lungimiranza che si colloca nella direzione di tutelare l'intero sistema economico senza alimentare frammentazioni ed esclusioni non legittimate in chiave normativa ed economica.

Malgrado il carattere ecumenico di talune misure, come il riconoscimento del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1 del provvedimento in oggetto, i limiti di fatturato attualmente sussistenti rappresentano comunque una discriminante assolutamente discutibile poiché, coinvolgendo esclusivamente le micro e piccole imprese (fatturato fino a 10 milioni annui) si lasciano a margine di qualsiasi sostegno le medio-piccole e le medie imprese che sono la struttura portante del sistema economico italiano e le cui dinamiche, in assenza di supporti, possono arrivare ad inficiare con effetto domino le potenzialità di filiera.

Pur consapevoli dei limiti afferenti le disponibilità di bilancio che sottendono la predisposizione delle misure di cui al provvedimento in oggetto, si ritiene che quanto predisposto si collochi con difficoltà in una prospettiva di pieno rilancio economico mancando un'armonizzazione delle misure di sostegno alle imprese previste negli ultimi 12 mesi, ed una programmazione delle stesse, alimentando confusione in primis, ed impossibilità di operare strategie di recupero per le imprese in secondo luogo.

Si fa riferimento, tra gli altri, alla sperequazione attuata con gli ultimi provvedimenti "ristori" che confinando le realtà economiche beneficiarie ad un "allegato 1" hanno sistematicamente estromesso le restanti componenti del sistema economico: si ricorda, tra gli altri, la mancata proroga per tutte le imprese non rientranti nell'allegato 1 del credito di imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda, di cui il comparto ha potuto fruire fino al mese di giugno 2020.

La priorità sostenuta dalla nostra Associazione è quella di agevolare le imprese a rimettersi in piedi, limitando l'indiscriminata dispersione di risorse "a pioggia" ma mirando le stesse verso iniziative funzionali alla ripresa stessa: ad esempio intervenire sulla proroga della moratoria delle misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese colpite dall'epidemia di COVID-19, unitamente ad un conseguente allungamento del periodo di ammortamento dei prestiti e dei mutui al fine di alleggerire gli oneri in capo alle aziende, e sul c.d. decreto liquidità sul fondo centrale di garanzia prevedere un'estensione a 20 anni della durata del rimborso dei finanziamenti garantiti, rappresenterebbe una premessa imprescindibile per garantire alle PMI italiane una vera e propria ripartenza.

E' indispensabile che nell'ambito di questo provvedimento e in quelli di eguale natura che verranno predisposti nelle prossime settimane, si proceda con interventi mirati che supportino le aziende virtuose e che consentano allo stato di investire sul suo futuro esorcizzando la dispersione irrazionale di risorse preziose per il sistema economico.

Pertanto l'urgenza del nostro comparto si colloca nella definizione di un intervento sistemico da parte del Governo che non si rivolga in maniera frammentata ai singoli segmenti economico-

produttivi-commerciali ma vada nella direzione di stabilizzare la situazione, consentendo una graduale apertura, nel rispetto della disciplina relativa alla sicurezza alla limitazione dei contagi, ma che consenta un recupero della dimensione di ordinarietà e pianificabilità delle attività sul medio periodo da parte di imprenditori ed esercenti.

In questa prospettiva nel presente documento sono riportate le proposte emendative predisposte dalla nostra Associazione e di seguito una breve sintesi delle stesse nell'auspicio che possano trovare spazio nell'ambito del confronto che si appresta a prendere forma in occasione dell'iter di conversione del DL 41/21.

In questa prospettiva AGroDiPAB richiede :

1. riconoscimento del **contributo a fondo perduto** di cui all'articolo 1 del provvedimento anche alle aziende medio-piccole, il cui fatturato si colloca non oltre i 25 milioni di euro annui (due ipotesi emendative);
2. **recupero IVA sui crediti non riscossi;**
3. riconoscimento alle aziende, operanti nel comparto della distribuzione dei prodotti alimentari e delle bevande che hanno registrato un calo del fatturato di almeno il 20% nel corso del 2020, di un **credito di imposta, pari ad una percentuale del 30% dell'ammontare dei crediti pecuniari vantati nei confronti dei debitori inadempienti;**
4. riconoscimento alle aziende, operanti nel comparto della distribuzione dei prodotti alimentari e delle bevande di **un credito di imposta o in alternativa un contributo a fondo perduto pari al 50% dell'ammontare delle perdite maturate nel 2020 per deperimento di prodotti alimentari e bevande non più venduti agli esercizi pubblici;**
5. **proroga delle agevolazioni IRAP già previste dal DL rilancio** anche per il periodo di imposta 2020 ma soltanto per le aziende che hanno un fatturato massimo di 50 milioni annui;
6. riconoscimento alle aziende, operanti nel comparto della distribuzione dei prodotti alimentari e delle bevande del **credito di imposta per i canoni di locazione non abitativo** (già previsto dal dl rilancio fino al mese di maggio ma NON prorogato per i restanti mesi per le imprese del comparto) anche per i mesi di giugno, ottobre, novembre e dicembre 2020;
7. Intervento nell'ambito del decreto liquidità sul fondo centrale di garanzia con **estensione a 20 anni della durata del rimborso dei finanziamenti garantiti;**
8. **proroga della moratoria prestiti** per le PMI al 30 dicembre 2021 con riconoscimento dell'allungamento del periodo di ammortamento per un periodo massimo di 5 anni;



9. **esonero contributo del 50 % dei contributi del personale** con contratto in essere per le imprese distributrici di prodotti alimentari e bevande;
10. **riduzione al 50% della tari per l'anno 2021** per capannoni delle imprese distributrici di prodotti alimentari e bevande;



Emendamenti al DL SOSTEGNI segnalati da AGroDiPAB

AS 2144 EMENDAMENTO

Articolo 1

All'articolo 1 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 3 le parole “10 milioni” sono sostituite dalle seguenti: “25 milioni”;
- b) al comma 5 lettera e) le parole “10 milioni” sono sostituite dalle seguenti: “25 milioni”
- c) al comma 12, sostituire le parole: “valutati in” con le seguenti: “nel limite massimo di”.

Illustrazione

L'emendamento in oggetto mira ad includere tra gli operatori economici destinatari del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1, anche le medio-piccole imprese con fatturato annuo fino a 25 milioni, che rappresentano la struttura portante del sistema economico nazionale e che, malgrado l'evidente ruolo strategico svolto nelle dinamiche economiche, risultano essere state poste a latere delle iniziative di sostegno predisposte a ristoro delle perdite maturate con l'entrata in vigore delle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da covid-19.



AS 2144 EMENDAMENTO

Articolo 1

All'articolo 1 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 3 le parole “10 milioni” sono sostituite dalle seguenti: “25 milioni”;
- b) al comma 4 le parole “30 per cento” sono sostituite dalle seguenti : “20 per cento”;
- c) al comma 5 lettera e) le parole “10 milioni” sono sostituite dalle seguenti: “25 milioni”.

Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione si provvede ai sensi dell'articolo 42.

Illustrazione

L'emendamento in oggetto mira ad includere tra gli operatori economici destinatari del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1, anche le medio-piccole imprese con fatturato annuo fino a 25 milioni, che rappresentano la struttura portante del sistema economico nazionale e che, malgrado l'evidente ruolo strategico svolto nelle dinamiche economiche, risultano essere state poste a latere delle iniziative di sostegno predisposte a ristoro delle perdite maturate con l'entrata in vigore delle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da covid-19.

Si intende ulteriormente ridurre l'ammontare della perdita minima di fatturato per consentire alle aziende di fruire del contributo, al fine di includere quelle aziende che pur registrando una perdita più limitata, questa rischia di compromettere le dinamiche operative delle stesse andando ad inficiare la sopravvivenza da un lato e le potenzialità future dell'altro, di interesse filiere.

AS 2144
EMENDAMENTO

Dopo l'articolo 1 è aggiunto il seguente:

1-bis

(Iva crediti non riscossi)

1. All'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, sono eliminate le parole da: "o per mancato pagamento" fino a: "registro delle imprese";

b) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

"4. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche in caso di mancato pagamento del corrispettivo, in tutto o in parte, da parte del cessionario o committente:

a) a partire dalla data in cui quest'ultimo è assoggettato a una procedura concorsuale o dalla data del decreto che omologa un accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all'articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o dalla data di pubblicazione nel registro delle imprese di un piano attestato ai sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera d), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

b) a causa di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose;

c) in ogni caso quando il credito sia di modesta entità e sia decorso un periodo di sei mesi dalla scadenza di pagamento del credito stesso. Il credito si considera di modesta entità quando ammonta ad un importo non superiore a 20.000 euro per le imprese di più rilevante dimensione di cui all'articolo 27, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e non superiore a 10.000 euro per le altre imprese";

c) al comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'obbligo di cui al primo periodo non si applica nel caso di procedure concorsuali di cui al comma 4, lettera a).";

d) dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

"6. Nel caso in cui, successivamente agli eventi di cui al comma 4, il corrispettivo sia pagato, in tutto o in parte, si applica la disposizione di cui al comma 1. In tal caso, il cessionario o committente che abbia assolto all'obbligo di cui al comma 5 ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell'articolo 19 l'imposta corrispondente alla variazione in aumento.";

e) al comma 8, le parole: "ai commi 2, 3 e 5" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 2, 3, 4 e 5";

f) dopo il comma 10, è aggiunto il seguente:

"11. Ai fini del comma 4, lettera a), il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento o del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa o del decreto di ammissione alla procedura di



concordato preventivo o del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi."».

Illustrazione

La proposta in oggetto mira a ripristinare la disciplina di emissione delle note di credito, volta a consentire il recupero dell'IVA sui crediti non riscossi, oggetto di procedure concorsuali, introdotta originariamente dalla legge di stabilità per il 2016 e mai entrata in vigore in ragione delle abrogazioni operate nell'ambito della successiva legge di bilancio.

In una congiuntura emergenziale come quella in atto, in cui le PMI risentono degli effetti deleteri delle misure di contenimento epidemiologico, appare prioritario riconoscere alle imprese che vantano crediti IVA in sofferenza nei confronti di cessionari o committenti assoggettati a procedure concorsuali la possibilità di emettere le note di credito a partire dall'apertura delle stesse, senza doverne attendere l'esito finale. Inoltre, rettificando quanto originariamente previsto, per i crediti di modesta entità (fino a 20.000 euro) l'IVA può essere recuperata dopo sei mesi dalla scadenza di pagamento, indipendentemente dall'avvio di procedure esecutive o concorsuali.

AS 2144

EMENDAMENTO

Dopo l'articolo 5 è aggiunto il seguente:

Articolo 5-bis

(Disposizioni a sostegno del settore della distribuzione di prodotti alimentari e bevande)

1. Al fine di sostenere la ripresa economica alle imprese operanti nel settore della distribuzione di prodotti alimentari e bevande, che abbiano subito una diminuzione del fatturato di almeno il 20 per cento nel 2020 rispetto all'ammontare del fatturato registrato nel 2019, è riconosciuto un credito di imposta pari al 30 per cento dell' ammontare dei crediti pecuniari vantati nei confronti dei debitori inadempienti, dedotti dalla eccedenza delle perdite su crediti rispetto alla media dell'ultimo triennio.
2. Il credito d'imposta di cui al presente articolo è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, può essere oggetto di cessione a terzi, compresi gli istituti bancari e di intermediazione finanziaria, e ad esso non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità attuative del presente articolo per usufruire del credito d'imposta o per la sua cessione, il regime dei controlli nonché ogni altra disposizione necessaria per il monitoraggio dell'agevolazione.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 200 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 41.

Illustrazione

Il fatturato del comparto della distribuzione per l'anno 2019 è stato di circa 16 miliardi, su cui ha inciso un crollo di circa il 40% con una perdita attestabile intorno ai 6 miliardi di euro nel 2020.

Ad amplificare tale scenario di criticità contribuisce anche l'ammontare dei crediti non riscossi e maturati dai debitori inadempienti: l'ammontare dei crediti si attesta, in uno scenario ordinario, intorno al 2% del fatturato mentre nello scenario pandemico si calcola una percentuale di circa il 5% sul fatturato. Pertanto appare ipotizzabile l'ammontare di circa 800 milioni di crediti non riscossi da parte delle aziende del comparto, su cui si ritiene debba essere maturato un approfondimento.

Pertanto con l'emendamento in oggetto si richiede la concessione di un credito di imposta pari al 30 per cento dell' ammontare dei crediti pecuniari vantati nei confronti dei debitori inadempienti, dedotti dalla eccedenza delle perdite su crediti rispetto alla media dell'ultimo triennio, alle imprese del comparto che abbiano subito una diminuzione del fatturato di almeno il 20 per cento nel 2020.

AS 2144 EMENDAMENTO

Dopo l'articolo 5 è aggiunto il seguente:

Articolo 5-bis

Contributo alle imprese della distribuzione di prodotti alimentari e di bevande che hanno subito perdite per deperimento merce

1. Alle imprese operanti nel settore della distribuzione di prodotti alimentari e bevande, è riconosciuto un contributo a fondo perduto, nel limite massimo di euro 50 mila, pari ad una percentuale del 50 per cento dell'ammontare delle perdite subite, per il deperimento dei prodotti alimentari e di bevande, acquistati su base previsionale dalle imprese del settore ma per i quali non vi è stato l'acquisto da parte dei pubblici esercizi di destinazione del prodotto, in ragione delle chiusure e delle limitazioni operative da questi subite e determinate dalle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
2. Il contributo di cui al comma 1 è riferito alla inutilizzabilità del prodotto alimentare e delle bevande, poiché deperiti o scaduti, in giacenza nei magazzini delle imprese di cui al comma 1. L'ammontare del prodotto deperito o scaduto è calcolato sulla base dei dati di registro di carico e scarico merci, dei dati di giacenza di cui al bilancio annuale nonché dalle vendite del periodo. Le modalità di calcolo dell'ammontare del prodotto sui cui è determinato il contributo di cui al presente articolo, sono definite con provvedimento di cui al comma 6.
3. Il contributo di cui al comma 1 è erogato dal Ministero dello sviluppo economico su domanda dell'impresa, nel limite di spesa di cui al comma 1, mediante riparto proporzionale delle risorse disponibili. Per tale finalità, è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un fondo rotativo con una dotazione di 40 milioni di euro per l'anno 2021.
4. In alternativa al contributo di cui al comma 1, alle imprese operanti nel settore della distribuzione di prodotti alimentari e bevande è riconosciuto per l'anno 2021 un credito d'imposta nella misura del 50 per cento dell'ammontare delle perdite subite per il deperimento della merce di cui al comma 2.
5. Il credito d'imposta di cui al comma 4 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Il credito di imposta può essere utilizzato anche nel corso dei due periodi d'imposta successivi al primo.
6. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri per la corretta individuazione dei

settori economici in cui operano i soggetti beneficiari delle misure di sostegno di cui al presente articolo, le modalità di calcolo del contributo, nonché le modalità e i criteri di attuazione del presente articolo.

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche. I relativi adempimenti europei sono curati dal Ministero dello sviluppo economico.

8. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 41.

Illustrazione

L'emendamento in oggetto interviene su uno dei fenomeni maggiormente caratterizzanti la crisi generata dall'impasse pandemica per il comparto della distribuzione di prodotti alimentari e bevande: tonnellate di derrate, conservate nei magazzini aziendali, originariamente acquistate, su base previsionale, dai grossisti della distribuzione per essere distribuite e acquistate successivamente dai pubblici esercizi non sono state mai utilizzate in ragione della mancato acquisto da parte di questi ultimi, motivato dalla chiusura o dalla limitata operatività degli esercizi della filiera ho.re.ca. (attività legate al comparto Hotellerie-Restaurant-Café o comunque connesse ai consumi "fuori casa" dette anche Away From Home (AFH))

Pertanto il deperimento della merce ed i costi correlati, hanno rappresentato nel 2020 un ulteriore onere per le aziende del comparto: dall'analisi dei dati, l'ammontare della merce deperita si è attestata, nello scenario pandemico, intorno allo 0,75% dell'ammontare del fatturato dell'intero comparto calcolato nell'anno 2020, dunque in circa 75 milioni di euro annui. Al fine di consentire il ristoro per le perdite connesse all'inutilizzabilità del prodotto, con l'emendamento in oggetto si è inteso prevedere due ipotesi alternative in capo all'impresa: la possibilità di un contributo a fondo perduto pari al 50% delle perdite subite per il deperimento merci erogato dal Mise per un massimo di 50mila euro o in alternativa la concessione di un credito di imposta anch'esso pari al 50% delle perdite subite per il deperimento delle merci.

AS 2144
EMENDAMENTO

Dopo l'articolo 5 è aggiunto il seguente:

Articolo 5-bis

Disposizioni in materia di versamento dell'IRAP

1. All'articolo 24 del decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) Al comma 1 le parole "31 dicembre 2019", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020";
 - b) Al comma 2 le parole "250 milioni" sono sostituite dalle seguenti; "50 milioni".

2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 1.000 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa di cui all'articolo 27, comma 1, della legge n. 196 del 2009.

Illustrazione

Al fine di rilanciare il sistema economico e ridurre gli oneri in capo alle PMI l'emendamento mira a prorogare anche per il periodo di imposta 2020 le agevolazioni previste in materia di versamento dell'Irap, dall'articolo 24 del c.d. decreto Rilancio ridimensionandone la portata e riservandola esclusivamente alle PMI.

Pertanto tale norma prevede, per i soggetti che hanno conseguito ricavi e/o compensi non superiori a 50.000.000 euro, l'esonero dal versamento del saldo Irap, in relazione al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 nonché l'esonero dal versamento della prima rata di acconto Irap, in relazione al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020.

AS 2144

EMENDAMENTO

Dopo l'articolo 5 è aggiunto il seguente:

Articolo 5-bis

Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda per le imprese di distribuzione dei prodotti alimentari e delle bevande

1. Per le imprese operanti nel settore della distribuzione di prodotti alimentari e di bevande indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente, il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta altresì con riferimento a ciascuno dei mesi di giugno, ottobre, novembre e dicembre 2020.
2. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche.
3. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 300 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Illustrazione

La proposta in oggetto mira ad estendere alle imprese operanti nel comparto della distribuzione dei prodotti alimentari e delle bevande il credito di imposta (originariamente previsto dall'articolo 28 del D.L. n. 34/2020, c.d. "Rilancio", convertito con modificazioni, dalla L. n. 77/2020), e limitato all'impresе con limite di fatturato annuo a 5 milioni. Pertanto con l'emendamento si intende riconoscere il credito d'imposta pari al 60% dei canoni di locazione degli immobili ad uso commerciale e pari al 30% in caso di affitto di ramo di azienda per i mesi di giugno, ottobre, novembre e dicembre 2020 per le imprese operanti nel settore della distribuzione di prodotti alimentari e di bevande indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente.



AS 2144 EMENDAMENTO

Dopo l'articolo 6, è inserito il seguente:

Art. 6-bis Sostegno alla liquidità delle imprese

All'articolo 13, comma 1, lettera *c*) del decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020 n. 40, le parole: «con durata fino a 72 mesi» sono sostituite dalle seguenti: «con durata fino a 240 mesi».

Illustrazione

La proposta emendativa è finalizzata a modificare l'art. 13 del c.d. "Liquidità" avente ad oggetto il Fondo centrale di garanzia estendendo fino a 20 anni la durata del rimborso dei finanziamenti garantiti. In tale prospettiva si intende supportare l'accesso al credito per le PMI, struttura portante del sistema economico nazionale, agevolandone le condizioni per consentire il rimborso del debito in un periodo più esteso collimante con una auspicata fase di rilancio.



AS 2144

EMENDAMENTO

Dopo l'articolo 6, è inserito il seguente:

Art. 6-bis

Proroga delle Misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese colpite dall'epidemia di COVID-19

1. All'articolo 56, comma 2, lettere a), b) e c), comma 6, lettere a) e c), e comma 8, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: «30 giugno 2021», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «30 dicembre 2021».
2. La misura di cui al comma 1 determina l'allungamento del piano di ammortamento per un periodo non superiore a 60 mesi. Il riavvio del piano di ammortamento decorre dal termine delle misure di sostegno di cui al comma 1.

Illustrazione

La proposta in oggetto prevede la proroga delle Misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese colpite dall'epidemia di COVID-19 originariamente prevista dall'articolo 56 del c.d. Decreto Cura Italia ed aggiornata in ultimo nell'ambito della legge di bilancio per il 2021 che ha previsto la moratoria fino al 30 giugno 2021.

In ragione del permanere di uno scenario di contingenza critica per le PMI italiane esposte ai disagi più deleteri delle misure di contenimento da COVID 19 si intende pertanto prorogare di ulteriori 6 mesi la moratoria di cui in premessa, prevedendo nel contempo un allungamento del piano di ammortamento che consenta alle imprese di poter ripagare il debito connesso ai prestiti in tempi maggiormente funzionali alle esigenze di riavvio e di reale ripresa economica.

AS 2144
EMENDAMENTO

Dopo l'articolo 19 è aggiunto il seguente:

19-bis

Esonero contributivo per le aziende distributrici di prodotti alimentari e di bevande per i contratti di lavoro in essere

1. Al fine di garantire la salvaguardia dei livelli occupazionali e sostenere il rilancio del settore della distribuzione all'ingrosso dei prodotti alimentari e delle bevande è riconosciuto alle aziende del settore, per l'anno 2021 per i contratti di lavoro in essere alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, l'esonero dal versamento del 50 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. L'esonero di cui al presente comma non è riconosciuto per i periodi in cui il lavoratore è ammesso ai trattamenti di integrazione salariale.
2. L'esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che, nei sei mesi precedenti l'applicazione dell'esonero di cui al precedente comma, non abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nella medesima unità produttiva.
3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità attuative del presente articolo.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 400 milioni per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Illustrazione

L'emendamento mira ad introdurre la riduzione del 50% degli oneri contributivi gravanti sui datori di lavoro del settore della distribuzione di prodotti alimentari e di bevande fortemente colpiti dalle conseguenze dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. L'obiettivo dell'emendamento è stimolare il mantenimento dei livelli occupazionali esorcizzando il ricorso al licenziamento, una volta superato il vigente blocco, e agli strumenti di integrazione salariale, e garantendo la salvaguardia delle maestranze e delle expertise maturate negli anni che sono un inderogabile valore aggiunto per il rilancio del comparto nello specifico e del sistema economico in generale.

EMENDAMENTO

Dopo l'articolo 30 è aggiunto il seguente:

30-bis

Riduzione TARI per le imprese della distribuzione di prodotti alimentari e di bevande

1. La tassa sui rifiuti (TA.RI.) di cui all'articolo 1 comma 639 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 concernente gli immobili rientranti nella categoria catastale C2 è ridotta per l'anno 2021 del 50% per le imprese della distribuzione di prodotti alimentari e bevande.
2. I comuni deliberano, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n.446 del 1997, i criteri e le modalità attuative delle riduzioni di cui al comma 1.
3. Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dall'attuazione del comma 1 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'Interno, un fondo con una dotazione su base annua di 5 milioni di euro. Alla ripartizione del fondo si provvede con decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, sentita la conferenza stato-città, ed autonomie locali da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final "quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e successive modifiche.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 5 milioni per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per far fronte alle esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 11 comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Illustrazione

La proposta è finalizzata a ridurre del 50 per cento le tariffe concernenti la tassa sui rifiuti di cui all'articolo 1 comma 639 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 in favore delle imprese operanti nel comparto della distribuzione di prodotti alimentari e di bevande. Tale misura si rende necessaria in ragione dell'urgenza di alleviare l'onere in capo alle aziende rimodulando i criteri applicativi dell'imposta in premessa, nella prospettiva di svincolarli dal parametro della metratura dei magazzini di stoccaggio ma ancorarli all'effettiva produzione di rifiuti.

Allegato 1

Codici ATECO delle aziende rientranti nel comparto rappresentato da AGroDiPAB

- 46.31 Commercio all'ingrosso di frutta e ortaggi freschi o conservati
 - 46.31.1 Commercio all'ingrosso di frutta e ortaggi freschi
 - 46.31.10 Commercio all'ingrosso di frutta e ortaggi freschi
 - 46.31.2 Commercio all'ingrosso di frutta e ortaggi conservati
 - 46.31.20 Commercio all'ingrosso di frutta e ortaggi conservati
- 46.32 Commercio all'ingrosso di carne e di prodotti a base di carne
 - 46.32.1 Commercio all'ingrosso di carne fresca, congelata e surgelata
 - 46.32.10 Commercio all'ingrosso di carne fresca, congelata e surgelata
 - 46.32.2 Commercio all'ingrosso di prodotti di salumeria
 - 46.32.20 Commercio all'ingrosso di prodotti di salumeria
- 46.33 Commercio all'ingrosso di prodotti lattiero-caseari, uova, oli e grassi commestibili
 - 46.33.1 Commercio all'ingrosso di prodotti lattiero-caseari e di uova
 - 46.33.10 Commercio all'ingrosso di prodotti lattiero-caseari e di uova
 - 46.33.2 Commercio all'ingrosso di oli e grassi alimentari di origine vegetale o animale
 - 46.33.20 Commercio all'ingrosso di oli e grassi alimentari di origine vegetale o animale
- 46.34 Commercio all'ingrosso di bevande
 - 46.34.1 Commercio all'ingrosso di bevande alcoliche
 - 46.34.10 Commercio all'ingrosso di bevande alcoliche
 - 46.34.2 Commercio all'ingrosso di bevande non alcoliche
 - 46.34.20 Commercio all'ingrosso di bevande non alcoliche
- 46.35 Commercio all'ingrosso di prodotti del tabacco
 - 46.35.0 Commercio all'ingrosso di prodotti del tabacco
 - 46.35.00 Commercio all'ingrosso di prodotti del tabacco
- 46.36 Commercio all'ingrosso di zucchero, cioccolato, dolci e prodotti da forno
 - 46.36.0 Commercio all'ingrosso di zucchero, cioccolato, dolci e prodotti da forno
 - 46.36.00 Commercio all'ingrosso di zucchero, cioccolato, dolci e prodotti da forno
- 46.37 Commercio all'ingrosso di caffè, tè, cacao e spezie
 - 46.37.0 Commercio all'ingrosso di caffè, tè, cacao e spezie
 - 46.37.01 Commercio all'ingrosso di caffè
 - 46.37.02 Commercio all'ingrosso di tè, cacao e spezie
- 46.38 Commercio all'ingrosso di altri prodotti alimentari, inclusi pesci, crostacei e molluschi
 - 46.38.1 Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca freschi
 - 46.38.10 Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca freschi
 - 46.38.2 Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca congelati, surgelati, conservati, secchi
 - 46.38.20 Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca congelati, surgelati, conservati, secchi



46.38.3 Commercio all'ingrosso di pasti e piatti pronti

46.38.30 Commercio all'ingrosso di pasti e piatti pronti

46.38.9 Commercio all'ingrosso di altri prodotti alimentari

46.38.90 Commercio all'ingrosso di altri prodotti alimentari

46.39 Commercio all'ingrosso non specializzato di prodotti alimentari, bevande e tabacco

46.39.1 Commercio all'ingrosso non specializzato di prodotti surgelati

46.39.10 Commercio all'ingrosso non specializzato di prodotti surgelati

46.39.2 Commercio all'ingrosso non specializzato di altri prodotti alimentari, bevande e tabacco

46.39.20 Commercio all'ingrosso non specializzato di altri prodotti alimentari, bevande e tabacco